

4)

la sezione VIII è così modificata:

a) alla parte A, i punti 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

Per “Istituzione di Deposito” si intende ogni Entità che:

- «5.
- a) accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
  - b) detiene Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

- a)
  - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;
  - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
  - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi; o
- 6.
  - b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, se l’Entità è gestita da un’altra Entità che è un’Istituzione di Deposito, un’Istituzione di Custodia, un’Impresa di Assicurazioni Specificata o un’Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un’Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un’Entità è attribuibile principalmente all’investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a, punto iii), l’espressione “altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi” non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine “Entità di Investimento” non include un’Entità che è un’Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).

Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di “istituto finanziario” di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

- Il termine “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.»;
- 7.

b) nella parte A sono aggiunti i punti seguenti:

Ai fini del presente allegato, per “Moneta Elettronica” si intende qualsiasi prodotto che sia:

- a) una rappresentazione digitale di un’unica Moneta Fiduciaria;
- b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
- c) rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;
- «9. d) accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente; e
- e) in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l’emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine “Moneta Elettronica” non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un’altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell’Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

- Per “Moneta Fiduciaria” si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall’autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o
10. monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica).
11. Per “Valuta Digitale della Banca Centrale” si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un’altra autorità monetaria.
12. Per “Cripto-attività” si intendono le cripto-attività quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114.

13. Per “Cripto-attività Oggetto di Comunicazione” si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

Per “Operazione di Scambio” si intende:

14. a) scambio tra Cripto-attività Oggetto di Comunicazione e Monete Fiduciarie; e
- b) scambio tra una o più forme di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.»;

nella parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:

- c) «a) i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un’Impresa di Assicurazioni Specificata, un’Istituzione di Custodia o un’Istituzione di Deposito; o
- ii) l’attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali;»;

nella parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

Il termine “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un’Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:

- d) «2. a) un importo detenuto da un’impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
- b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutta la Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
- c) un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.»;

- e) nella parte C, i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Per “Conto Preesistente” si intende:

- a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle

modifiche della presente direttiva apportate dalla direttiva (UE) 2023/ 2226 [\(\\*1\)](#), a partire dal 31 dicembre 2025;

qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:

- i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

- b) ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della parte C, punto 9, lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla sezione VII, parte A, e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

- iii) relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e

- iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.

10. Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1o gennaio 2016 o successivamente, o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della presente direttiva apportate dalla direttiva (UE) 2023/ 2226 del Consiglio, il 1o gennaio 2026 o successivamente.

[\(\\*1\)](#) Direttiva (UE) 2023/ 2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ([GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj>](#)).»;"

f) nella parte C, il punto 17 è così modificato:

- i) alla lettera e), è aggiunto il punto seguente:

«v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

— il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

- gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;
- il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;
- eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e
- il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.»;

è inserita la lettera seguente:

- ii) un Conto di Deposito che rappresenta tutta la Moneta Elettronica detenuta a beneficio di un cliente, se «e la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un bis) qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento;»;

nella parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona di uno Stato membro diversa da:

- a) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;
- b) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui alla lettera a);
- g) «2. c) un'Entità Statale;
- d) un'Organizzazione Internazionale;
- e) una Banca Centrale; o
- f) un'Istituzione Finanziaria.»;

nella parte E, è aggiunto il punto seguente:

- h) Per "Servizio di Identificazione" si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di «7. un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.»;